



STATUTO

(nuova versione)

TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

(denominazione)

1. E' costituito in Portoferraio un'associazione denominata "Circolo Scacchi Elba" (CSE).

Art. 2

(precedenti storici)

1. Il CSE è stato fondato il 24/03/1997, per volontà espressa dall'Assemblea dei Soci Fondatori: il presente Statuto annulla e sostituisce la versione precedente.

Art. 3

(finalità)

1. Il CSE non ha fini di lucro e gli utili saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo della attività istituzionale.
2. L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza.
3. Il CSE ha lo scopo di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo dell'attività scacchistica con finalità di agonismo sportivo, ricreativo e culturale.
4. Attività ricreative collaterali o secondarie possono trovare iniziativa nell'ambito del tempo libero dei soci.
5. Il CSE si pone come punto di riferimento dell'attività scacchistica locale ed è aperto alla collaborazione con ogni altra associazione scacchistica o che, comunque, includa il gioco degli scacchi nell'organizzazione del tempo libero dei suoi iscritti.

Art. 4

(sede)

1. Il CSE elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.

TITOLO II: SOCI

Art. 5

(modalità d'iscrizione)

1. Possono essere iscritti al CSE cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione.
2. L'iscrizione avverrà senza formalità con la presentazione di un socio già aderente.
3. Si ottiene la qualifica di "Socio" dopo il versamento delle quote previste dai regolamenti interni del CSE per il tesseramento.
4. I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Circolo.
5. Le quote annuali di adesione al CSE saranno fissate dall'Assemblea dei Soci ed è l'unico organo a poterle modificare.

Art. 6

(cessazione carica sociale)

1. La cessazione del diritto di socio avviene per dimissioni o per morosità.
2. Il Consiglio Direttivo può decidere, inappellabilmente, la sospensione o la radiazione di un socio per mancanze e/o comportamenti incompatibili per la qualità di socio.



TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 7

(organi del circolo)

1. Sono organi del CSE, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.
2. Gli aspiranti alle cariche sociali devono aver compiuto il 18° anno di età.
3. Tutte le cariche sociali hanno durata annuale. E' ammessa la rielezione.

Art. 8

(l'Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da soci in regola con i versamenti relativi al tesseramento e può essere Ordinaria o Straordinaria. Quest'ultima secondo le esigenze del Circolo mentre la prima è obbligatoria annualmente. Sono ammesse deleghe nella misura massima di 3 (tre) per ogni socio.
2. Non hanno diritto al voto i soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria sarà indetta dal Presidente del Circolo, almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per esigenze del CSE dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o per richiesta firmata di 1/5 (un quinto) dei soci iscritti da almeno tre mesi.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida on la presenza – anche per delega – della maggioranza dei soci tesserati. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di soci presenti: la seconda convocazione può essere fatta anche a distanza di un'ora dalla prima.
5. Spetta all'Assemblea:
 - modificare lo Statuto (in questo caso solo l'Assemblea Straordinaria);
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vicepresidente;
 - eleggere i Consiglieri;
 - deliberare su iniziative e proposte inerenti alla vita ed al funzionamento del Circolo;
 - può decidere di eleggere, onde lo ritenga necessario, i Revisori dei Conti e il Consiglio dei Proviviri.
6. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.
7. L'Avviso di convocazione di Assemblea deve essere affisso all'interno del Circolo e può essere notificato ai soci con lettera a domicilio o per chiamata telefonica diretta. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale avviso deve essere diramato almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 9

(il Presidente)

1. La presidenza del CSE sarà assunta dal socio che abbia ottenuto, dall'Assemblea convocata, la maggioranza dei voti compresi quelli delegati.
2. Il Presidente:
 - Dura in carica un anno senza limiti nel rinnovo dell'incarico;
 - È il legale rappresentante del Circolo;
 - È il responsabile della tenuta dei registri dei verbali di Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci;
 - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - In caso di necessità e urgenza, prende tutti quei provvedimenti che ritiene indispensabili, salvo poi riferirne al Consiglio Direttivo non appena possibile.
3. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente.

Art. 10

(il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del CSE ed è formato, oltre che dal Presidente che lo presiede, da un minimo di tre consiglieri. Il numero massimo di consiglieri è deliberato di volta in volta dall'Assemblea.



2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed in caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni di un consigliere subentra per surrogazione il socio secondo l'ordine dei voti ricevuti dopo l'ultimo eletto.
3. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente (è lo stesso presidente del Circolo), il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

TITOLO IV: GESTIONE DEL CIRCOLO

Art. 11

(patrimonio e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio del Circolo è in ogni momento costituito dal saldo positivo del bilancio patrimoniale esistente e può consistere in denaro liquido, beni mobili ed immobili.
2. I mezzi destinati al conseguimento degli scopi sociali derivano dai proventi ordinari (quote associative, avanzi netti derivanti da manifestazioni organizzate, dagli eventuali proventi del patrimonio sociale) e straordinari (quote di contribuzione straordinaria richieste dal Consiglio Direttivo e/o da ogni altro provento, in denaro o in natura, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo).
3. Il fondo sociale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali. È quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione gratuita di beni facenti parte del patrimonio sociale a favore dei soci, o altra modalità di distribuzione di eventuali avanzi di gestione, comunque denominata.
4. La situazione patrimoniale sarà aggiornata ad ogni fine esercizio e sarà allegata, congiuntamente alla situazione finanziaria, al conto consuntivo annuale.

Art. 12

(gestione finanziaria)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V: VARIE

Art. 13

(affiliazione F.S.I.)

1. Il CSE è affiliato alla F.S.I. – Federazione Scacchistica Italiana – e accetta ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati FSI, lo Statuto FSI, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati FSI.

Art. 14

(scioglimento del circolo)

1. Il CSE è costituito per una durata illimitata. Tuttavia, in caso di scioglimento, il patrimonio sociale e il fondo comune, al netto delle passività, saranno affidati ad altra associazione, ente o scuola secondo le modalità stabilite in assemblea dai soci. In caso di disaccordo l'eventuale rimanenza sarà devoluta al Presidente della FSI per la sua più opportuna suddivisione.

Art. 15

(disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento – se e nella misura in cui siano applicabili – alle norme dello Statuto Federale; in mancanza, alle disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano.

Portoferraio, lì 12 gennaio 2001

f.to Il Segretario dell'Assemblea
Mauro Segnini

f.to Il Presidente dell'Assemblea
Sergio Santinelli